

**ORDINE AVVOCATI
REGGIO EMILIA**

**REGOLAMENTO SULLA PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI DEGLI
ILLECITI E DELLE IRREGOLARITA'**

WHISTLEBLOWING

Approvato COA il 21/10/2024

Vers. 2.0

Premesse

Il presente Regolamento sostituisce ogni e qualsiasi precedente disciplina adottata in materia di segnalazione di illeciti presso l'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia.

1. Definizioni

- «Legge», legge n. 179 del 30 e s.m.i. recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato".
- «Ordine», Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia.
- «Responsabile», soggetto destinatario della segnalazione, competente a trattarla. Tale soggetto coincide con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza dell'Ordine.
- «Direttiva», Direttiva (Ue) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la "Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione".
- «Decreto di recepimento», D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, di recepimento della Direttiva predetta, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".
- «Violazioni»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse o l'integrità dell'Ordine e che consistono in:
 - 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
 - 2) violazioni del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza dell'Ordine (P.T.P.C.T.);
 - 3) violazioni del codice di comportamento dell'Ordine;
 - 4) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 - 5) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
 - 6) atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
 - 7) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori precedentemente indicati ai numeri 4, 5 e 6.
- «Trattamento dei dati»: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta,

la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;

- «Dato personale»: qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

- «Dati identificativi»: i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;

- «A.N.A.C.»: Autorità Nazionale AntiCorruzione.

- «Comportamenti ritorsivi»: qualsiasi misura discriminatoria, atto, omissione, posto in essere nei confronti del whistleblower a causa della segnalazione e che rechi danno a quest'ultimo.

2. Destinatari

Il presente Regolamento si applica ai dipendenti dell'Ordine nonché a coloro che sono legati al medesimo da un rapporto contrattuale di consulenza, collaborazione o di affidamento di lavori, servizi o forniture, i volontari, gli stagisti nonché gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto (a seguire Destinatari).

3. Scopo del Regolamento

Il whistleblowing costituisce uno strumento giuridico di tutela per coloro che vogliono segnalare possibili condotte illecite o rispetto alle quali si abbia il ragionevole sospetto o la consapevolezza che integrino illeciti, in violazione della legge, del codice di comportamento, del P.T.C.P.T. di cui hanno avuto testimonianza all'interno del proprio ambiente di lavoro, nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il presente Regolamento, ispirato alle indicazioni contenute nella Legge, nella Direttiva e nel Decreto di recepimento, è destinato a guidare i Destinatari che vogliono comunicare le predette condotte illecite e violazioni in totale sicurezza e in maniera confidenziale.

La *ratio* di tale Regolamento è quella di definire gli strumenti e le tutele in materia di segnalazione al fine di evitare che il soggetto, venuto a conoscenza di condotte illecite in ragione del rapporto di lavoro, ometta di segnalarle per il timore di subite conseguenze pregiudizievoli.

4. Oggetto della segnalazione

Oggetto della segnalazione devono essere comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse o l'integrità dell'Ordine che consistono in:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- 2) violazioni del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza dell'Ordine (P.T.P.C.T.);
- 3) violazioni del codice di comportamento dell'Ordine;
- 4) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 5) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- 6) atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- 7) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori precedentemente indicati ai numeri 4, 5 e 6.

La segnalazione deve essere fondata su elementi di fatto precisi e concordanti di cui il soggetto segnalante sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, anche in modo casuale.

4

4.1 Esclusioni

Il presente Regolamento non si applica alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro.

4.2 Segnalazioni Anonime

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di dati identificativi, di regola vengono archiviate e quindi non verranno prese in considerazione nell'ambito delle procedure volte a tutelare il dipendente che segnala illeciti.

Le segnalazioni che, tuttavia, contengono notizie relative a condotte di particolare gravità e il cui contenuto è dettagliato e circostanziato potranno essere comunque sottoposte ad una attenta valutazione.

5. Inoltro della segnalazione

Le modalità di segnalazione interne previste nell'Ordine, ammesse dal D.Lgs. 24/2023, sono le seguenti:

1. in forma scritta, in modalità cartacea: attraverso compilazione e invio del modulo allegato (scaricabile nel sito web dell'Ordine alla sezione "Amministrazione trasparente") a mezzo Raccomandata A/R al seguente indirizzo:

Palazzo di Giustizia

Via Paterlini, 1

42124 Reggio Emilia (Re) Italia

In tal caso è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse:

1. la prima con la segnalazione;

2. la seconda con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione;

Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata alla c.a. del R.P.C.T.".

2. telefonicamente al RPCT, contattabile al numero: 0522 922392
In tal caso la segnalazione sarà verbalizzata dal R.P.C.T.

I citati canali sono progettati, realizzati e gestiti in modo sicuro e tali da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

Ognuna delle modalità sopra indicate garantisce che l'unico destinatario delle segnalazioni sia il R.P.C.T.

Qualora la segnalazione riguardi un comportamento scorretto addebitato al R.P.C.T., la segnalazione dovrà essere inviata al Presidente del Consiglio a mezzo posta raccomandata, indicando "RISERVATA alla c.a. del Presidente del Consiglio" o via telefono, telefonando al numero 0522 922392.

6. Secretazione dei dati

All'atto del ricevimento della segnalazione i dati identificativi del segnalante

saranno secretati per tutta la durata del procedimento volto ad accertare la fondatezza della segnalazione.

La violazione degli obblighi di riservatezza del segnalante comporta la violazione dei doveri d'ufficio con la conseguente responsabilità disciplinare e irrogazione delle relative sanzioni. La trasmissione della segnalazione a soggetti interni dovrà avvenire sempre previa eliminazione di tutti i riferimenti che consentono di risalire all'identità del segnalante.

6 TRATTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

6.1 Avviso di ricevimento

Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della segnalazione il Responsabile rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento.

Ad ogni segnalazione sarà assegnato un codice identificativo composto da numero progressivo seguito dall'anno in un protocollo separato.

6.2 Avvio dell'istruttoria

Entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della segnalazione, il Responsabile avvia l'istruttoria.

Il Responsabile mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni.

Il Responsabile deve, nel rispetto della riservatezza e garantendo l'imparzialità, effettuare ogni attività ritenuta necessaria al fine di valutare la fondatezza della segnalazione, avvalendosi, eventualmente, del supporto e della collaborazione delle competenti strutture interne dell'Ordine e, all'occorrenza, di eventuali organi di controllo esterni.

Nel caso in cui la segnalazione dovesse risultare fondata, il Responsabile informerà il Presidente del Consiglio dell'Ordine che provvederà alternativamente o congiuntamente, a seconda della natura dell'illecito, a:

- 1) presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;
- 2) adottare i provvedimenti opportuni inclusa l'eventuale azione disciplinare;
- 3) decidere in merito ai provvedimenti necessari a tutela dell'Ordine.

La segnalazione sarà senz'altro archiviata dal Responsabile nelle seguenti ipotesi:

1. mancanza di interesse all'integrità dell'Ordine;
2. incompetenza del Responsabile;
3. infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
5. contenuto generico della segnalazione che non consente la comprensione dei fatti ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non

appropriata o inconferente;

6. produzione di sola documentazione in assenza di segnalazione di condotte illecite o irregolarità;

7. mancanza di dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione.

6.3 Conclusione della procedura

La procedura deve concludersi entro 3 (tre) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Un avviso di conclusione del procedimento viene trasmesso al segnalante.

7. Responsabilità del segnalante

La presente procedura lascia inalterata la responsabilità penale nel caso di segnalazioni calunniose o diffamatorie.

La tutela del whistleblower non trova applicazione in caso di responsabilità penale (calunnia o diffamazione) o civile (danno ingiusto causato da dolo o colpa).

8. FORME DI TUTELA DEL SEGNALANTE (WHISTLEBLOWER)

8.1 Obblighi di riservatezza

L'identità del segnalante è tutelata in tutte le fasi della procedura, ad eccezione delle ipotesi in cui la segnalazione integri estremi di reato o di fatto illecito ex art. 2043 codice civile (nei quali casi l'anonimato non è opponibile per legge) e qualora il denunciante comunichi di non voler usufruire della tutela di riservatezza.

La tutela di riservatezza vale anche nei confronti della Direzione dell'ente.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Nell'ambito del procedimento disciplinare che potrebbe conseguire alla segnalazione, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato solo nei casi in cui:

- ✓ vi sia il consenso espresso del segnalante e
- ✓ la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in

sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive. Chiunque, in ragione della funzione ricoperta nell'ambito del procedimento disciplinare, venga a conoscenza dell'identità del segnalante, è obbligato a mantenere l'obbligo di riservatezza nei confronti dei soggetti estranei al procedimento stesso.

La violazione della tutela di riservatezza del segnalante, fatti salvi i casi in cui sia ammessa la rivelazione della sua identità, è fonte di responsabilità disciplinare.

8.2 Divieto di discriminazione

L'Ordine Avvocati Reggio Emilia tutela il segnalante da qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, nei confronti del segnalante per motivi originatisi a seguito della segnalazione.

Non saranno, in particolare, consentiti né tollerati atti o misure aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione. Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro peggiorative.

Il dipendente che ritenga di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al R.P.C.T., che la segnalerà:

- alla Presidenza dell'ente.

Il Presidente del Consiglio destinatario della notizia valuterà tempestivamente l'opportunità o la necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione e per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione.

Restano impregiudicate anche le competenze del Consiglio nella sua collegialità.

Resta in ogni caso fermo ed impregiudicato il diritto del dipendente di dare notizia dell'accaduto alle organizzazioni sindacali e di adire l'Autorità Giudiziaria competente.

8.3 Tutele in materia giuslavoristica

Sono nulle eventuali misure ritorsive o discriminatorie, compresi i licenziamenti e il mutamento di mansioni, eventualmente assunte dall'ente nei confronti del segnalante in una fase successiva alla denuncia e comunque per motivi connessi alla segnalazione.

Nel caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari o all'adozione di ulteriori misure organizzative con effetti negativi sulle condizioni di lavoro del segnalante (quali, a titolo meramente

esemplificativo, demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti) il datore di lavoro ha l'onere di dimostrare che esse sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Il segnalante e l'organizzazione sindacale di riferimento possono denunciare all'Ispettorato Nazionale del Lavoro le misure discriminatorie eventualmente adottate dalla Società.

9. Conservazione

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate dal Responsabile per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Al fine di garantire la riservatezza dei dati contenuti nella predetta documentazione, compresa l'identità di eventuali soggetti segnalanti, la loro versione cartacea viene conservata presso la sede dell'Ordine, in un armadio chiuso non accessibile a terzi.

10. Sistema disciplinare

Il Codice di comportamento di Ordine Avvocati Reggio Emilia, integrato con i divieti previsti dal presente Regolamento e dal Codice di Comportamento, prevede le sanzioni conseguenti all'accertata violazione del divieto di discriminazione del whistleblowing nonché a carico del segnalante che, con una falsa denuncia, si renda responsabile di una delle condotte descritte al paragrafo 8.2.

12 Segnalazione esterna

Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna, avvalendosi del canale di segnalazioni esterne attivato dall'A.N.A.C., se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla legge;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

12. Divulgazione pubblica

Il segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dalla legge se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni previste dal paragrafo "Segnalazione esterne" e nel rispetto delle modalità previste dalla Determina ANAC n.311 del 12 luglio 2023 e s.m.i.;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

13. Diffusione ed efficacia

Il presente Regolamento è immediatamente efficace dal momento della sua approvazione.

Al presente Regolamento viene data massima diffusione, anche attraverso corsi di formazione e la pubblicazione sul sito internet, affinché siano resi noti ai dipendenti gli strumenti a loro disposizione e le tutele loro riservate, allo scopo di favorire in ogni modo l'emersione di condotte illecite e la tutela dell'integrità dell'ente.

Spett.le
Palazzo di Giustizia
Via Paterlini, 1
42124 Reggio Emilia (Re) Italia

RISERVATA alla
c.a. del
R.P.C.T.

SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI

INFORMAZIONI PRELIMINARI

In che modo sei venuto a conoscenza dell'illecito/violazione oggetto di segnalazione?

- L'ho vista accadere
 Mi è stata riportata da un collega
 Mi è stata riportata da una persona esterna all'azienda l'ho scoperta casualmente da documento/file
 Altro (specificare):

11

Hai già segnalato internamente all'Ordine degli avvocati di Reggio Emilia?

- Sì. Indicare il destinatario e la data della segnalazione:

No

Hai già segnalato ad autorità esterne? (es. Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Procura della repubblica, Autorità Nazionale AntiCorruzione)

- Sì
 No

Quali sono stati gli esiti delle eventuali precedenti segnalazioni (rispondere solo se si è risposto "Sì" alla domanda precedente)?

Che tipo di illecito o violazione vuoi segnalare?

- Violazione di leggi e regolamenti
 Violazione del codice di comportamento Atto di corruzione
 Altro (specificare):
-

DESCRIZIONE DEI FATTI

Descrivi quello che è successo in modo esteso

CONTESTO TEMPORALE

Quando si è verificata l'illecito/violazione oggetto della presente

segnalazione?

BENEFICIO E DANNEGGIAMENTO

Chi ha tratto beneficio dall'illecito/violazione oggetto di segnalazione?

Chi è stato danneggiato dall'illecito/violazione oggetto di segnalazione?

12

Qual è il tuo livello di coinvolgimento nell'accaduto?

- Nessuno.
- Sono vittima
- Sono testimone
- Altro (specificare):

Ne hai già parlato con qualcuno?

- Amici
 - Parenti
 - Colleghi
 - Superiore gerarchico
 - Altro (specificare):
-

SEGNALAZIONE- DOCUMENTO RISERVATO

Dati identificativi del segnalante BUSTA N. 2

**INFORMAZIONI NECESSARIE PER TRATTARE LA SEGNALAZIONE
E COMUNICARE CON IL SEGNALANTE PER SUCCESSIVI
CONTATTI**

CHI SEI?

Nome: _____

Cognome: _____

Posizione lavorativa o rapporto esistente con l'Ordine degli avvocati di
Reggio Emilia:

Puoi indicare il tuo canale preferito per le successive comunicazioni:

• E-mail: _____

• Indirizzo: _____

ATTENZIONE

Ti ricordiamo che prima di effettuare una segnalazione è utile informarti riguardo alle politiche interne attivate in questo ambito (*REGOLAMENTO SULLA PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI DEGLI ILLECITI E DELLE IRREGOLARITA'*) e in particolare:

- a chi arriva e come viene gestita la segnalazione
- quali sono le tutele per il segnalante perviste dall'azienda

Infine, ti ricordiamo che la segnalazione è utile e trattata solo se ben circostanziata e documentata.

Allegare al seguente documento fotocopia del documento di riconoscimento.

[Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta \(ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679\)](#)

Il sottoscritto è consapevole che i dati personali sono oggetto di trattamento informatico e/o manuale e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti di legge e per l'attivazione e trattazione della segnalazione di illeciti e violazioni del codice di

comportamento. I dati saranno trattati dall'Ordine degli avvocati di Reggio Emilia, in qualità di titolare, nonché dai soggetti coinvolti e a tal fine autorizzati, ai fini e nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679.

Luogo e data

Firma _____